



Corpo Polizia Municipale

e-mail: comandantepl@comune.atripalda.av.it - pl.atripalda@pec.comune.atripalda.av.it

► COMUNE DI ATRIPALDA

Prot. 21614/019

Pubblicazione di RITROVAMENTO di COSE

► Il Comandante della Polizia Municipale **Cap. Domenico Giannetta** Responsabile del III Settore-Area Vigilanza- Decreto Sindacale n°2 del 23/01/2019, legittimato, tra l'altro, all'adozione del presente provvedimento
Visti gli artt. 927 e seguenti del Codice Civile;

► **rende noto**

che è stata consegnata la seguente cosa mobile trovata nel

territorio di questo Comune: _____ ATRIPALDA _____

_____ CATENINA DI BIGIOTTERIA CON CIONDOLO A CROCIFISSO _____ ritrovata _____

nelle seguenti circostanze: __via Gramsci 2 del 10 luglio 2019 _____

Si avverte che, trascorso un anno dal giorno _____ (ultimo della pubblicazione del presente avviso nell'albo pretorio) senza che si presenti il proprietario per il ritiro, la cosa di cui sopra sarà consegnata in proprietà a chi l'ha trovata, ai sensi delle vigenti disposizioni sotto riportate.

li 25/7/019 _____

IL COMANDANTE DELLA P.M.-

Cap. Domenico Giannetta

* Prima o Seconda.

(1) Qualifica del responsabile preposto.

Codice Civile

Art. 927 - COSE RITROVATE

Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al Sindaco del luogo cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.

Art. 928 - PUBBLICAZIONE DEL RITROVAMENTO

Il Sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del Comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.

Art. 929 - ACQUISTO DI PROPRIETÀ DELLA COSA RITROVATA

Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata. Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse.

Art. 930 - PREMIO DOVUTO AL RITROVATORE

Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata.

Se tale somma o prezzo eccede € 5,16, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo.

Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.

Art. 931 - EQUIPARAZIONE DEL POSSESSORE O DETENTORE AL PROPRIETARIO

Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 927 e segg., al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore.